## SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1991

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

Intervento straordinario di compartecipazione finanziaria dello Stato al prelievo supplementare di latte XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La vicenda delle manifestazioni di protesta di questi giorni mette in evidenza la profonda avversione degli allevatori per i comportamenti tenuti dall'AIMA ed in alcuni casi dallo stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nella tormentata procedura di determinazione dei quantitativi individuali di riferimento.

Il periodo lattiero-caseario 1995-1996 è stato caratterizzato dall'emanazione di due bollettini, contenenti l'elenco dei produttori titolari di quote dalle tre procedure di compensazione per tener conto delle quote non utilizzate, e dalla presenza dei decreti-legge nn. 124 del 1996, 260 del 1996, 353 del 1996 e 463 del 1996, attinenti la materia e recanti specifiche disposizioni di interesse.

L'alluvione di provvedimenti ha comportato la disciplina retroattiva, a campagna agraria conclusa, delle posizioni individuali dei produttori, in aperto contrasto con la lettera e lo spirito della normativa comunitaria.

È stata violata proprio la certezza del diritto garantito dal regime comunitario basato sui principi della preventiva attribuzione delle quote prima dell'inizio di ciascun periodo e della loro irriducibilità nel corso del periodo medesimo.

Sono del tutto evidenti quindi le carenze dell'AIMA e dello stesso Ministero per quanto riguarda una corretta disciplina e gestione della materia.

Ne consegue che lo Stato non può esimersi dal farsi carico, sia pure limitatamente al periodo 1995-1996, di una sua compartecipazione ai pagamenti dei prelievisupplementari che gravano sugli allevatori.

Il presente disegno di legge indica un impegno in tal senso nella misura del 40 per cento dell'importo dovuto da ciascun produttore riservando un'attenzione particolare per i giovani al di sotto dei quarant'anni che operano in agricoltura e per i quali l'impegno dello Stato si propone sia elevato al 70 per cento.

È altresì prevista la rateizzazione dei pagamenti che gravano sugli allevatori in quattro rate semestrali consecutive di pari importo a partire dal 1º luglio 1997.

Ciò al fine in ogni caso di rendere il più possibile sopportabile il pagamento del prelievo supplementare e alleggerire quindi gli ingenti costi di gestione delle aziende agricole che altrimenti diventerebbero insopportabili comportando in molti casi la chiusura dell'attività.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. Limitatamente al periodo 1995-1996 il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori di latte bovino è iscritto per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AI-MA), spese connesse ad interventi comunitari, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto da ciascun produttore e nel limite del 70 per cento a favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i quarant'anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il versamento dei residui importi è effettuato, su richiesta dell'interessato, in quattro rate semestrali consecutive di pari importo decorrenti dal 1º luglio 1997. L'omesso pagamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze comporta la decadenza dal beneficio.